



E_3_1

Contratto di fornitura energia elettrica

EniPower

Piazza Vanoni I
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: 02-520.1
Numero Verde 800.920.290
www.enipower.it



Yara Italia S.p.A.

DIREZIONE
POSTA IN ARRIVO
DATA 10/03/06
PROT. N. 1761



Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Vanoni I
Capitale Sociale euro 944.947.849 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Milano
R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Società con unico socio

San Donato Milanese, 3 marzo 2006

Prot. COMM/AM/0039/2006

Spett.le
Yara Italia S.p.A.
Piazzale Donegani 12,
44100 Ferrara
c.a. Dott.ssa Barbara Bruschi

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Contratto per la fornitura di energia elettrica e vapore da EniPower a Yara presso
lo stabilimento di Ravenna – 1 gennaio 2006 / 31 dicembre 2006

Gent. dott.ssa Bruschi,

come da accordi restituisco una copia originale del contratto completa anche della nostra firma.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Alberto Mosca

All.: c.s.d. (14 pagg.)

Piazza Vanoni 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: 02-520.1
Numero Verde 800.920.290
www.enipower.it

Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Vanoni 1
Capitale Sociale euro 944.947.849 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Milano
R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Società con unico socio

EniPower S.p.A.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale,
autorizzazione A.E. di Milano 2 N°108895/2003
del 16.12.2003

**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E L'INTERSCAMBIO DI VAPORE TRA ENIPOWER S.P.A. E YARA ITALIA S.P.A.
PRESSO IL COMPLESSO INDUSTRIALE SITO IN RAVENNA**

Indice

Art. 1	PREMESSE ED ALLEGATI	2
Art. 2	OGGETTO	3
Art. 3	DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 4	SPECIFICA DELLE UTILITIES	3
Art. 5	USO DELLE UTILITIES	3
Art. 6	CONSEGNA.....	3
Art. 7	PROGRAMMAZIONE E QUANTITA'	3
Art. 8	MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE	3
Art. 9	MISURAZIONI.....	4
Art. 10	COMPENSI	5
Art. 11	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
Art. 12	LIMITAZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE	7
Art. 13	FORZA MAGGIORE	7
Art. 14	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	7
Art. 15	CONDIZIONE RISOLUTIVA	7
Art. 16	CESSIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 17	CONDIZIONI SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 18	MODIFICHE DEL CONTRATTO	8
Art. 19	CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 20	ASSICURAZIONI	8
Art. 21	OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI.....	8
Art. 22	TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	8
Art. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 24	PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	9
Art. 25	MODIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL SETTORE ELETTRICO	9
Art. 26	FORO COMPETENTE.....	9
Art. 27	REGISTRAZIONE.....	9
Art. 28	MISCELLANEA	9
Art. 29	COMUNICAZIONI	10
ALLEGATO 1	SPECIFICA DELLE UTILITIES SOMMINISTRATE.....	11
ALLEGATO 2	QUANTITA' MENSILI DI RIFERIMENTO	12
ALLEGATO 3	PARAMETRI PER L'INDICIZZAZIONE DELLE FORMULE CONTRATTUALI	14

**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E L'INTERSCAMBIO DI VAPORE TRA ENIPOWER S.P.A. E YARA ITALIA S.P.A.
PRESSO IL COMPLESSO INDUSTRIALE SITO IN RAVENNA**

Tra

– **ENIPOWER S.p.A.** (di seguito, “EniPower”), con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Vanoni 1, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 944.947.849, iscritta al n° 263139 del Registro delle Imprese di Milano ed al n° 1600596 del R.E.A. della Camera di Commercio di Milano, codice fiscale e partita IVA n° 12958270154, qui rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Giovanni Locanto;

e

– la Società **YARA Italia S.p.A.** (di seguito, “Yara”), con sede legale in Milano, viale Corsica n°7, capitale sociale euro 130.000.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01974300921, iscritta al n° 1383867 del R.E.A. della Camera di Commercio di Milano, partita IVA 11843280154, qui rappresentata da Christiaan de Bruijn in qualità di Presidente;

(in appresso anche denominate collettivamente “Parti” e singolarmente “Parte”).

PREMESSO CHE:

- EniPower e Yara sono presenti nel sito industriale di Ravenna (di seguito, “Sito”) con impianti;
- il Sito è un complesso industriale oggettivamente integrato;
- nell’ambito del Sito EniPower ha la disponibilità di infrastrutture ed impianti (di seguito definiti “Impianti/o”) atti alla somministrazione di vapore ed energia elettrica (di seguito “Utilities”) a Yara e ad altre società presenti nello stabilimento (di seguito denominate “Società Utenti”);
- EniPower recupera vapore da Yara e da altre Società Utenti;
- gli Impianti sono dimensionati ed organizzati tenendo conto delle attuali necessità, note alle Parti, di EniPower, di Yara e delle Società Utenti;
- EniPower intende somministrare e Yara intende acquistare le Utilities secondo le quantità mensilmente indicate;
- Yara intende fornire ed EniPower intende acquistare il vapore di recupero;
- le Parti intendono regolare con il presente contratto (di seguito, “Contratto”) i reciproci rapporti per un corretto funzionamento dei rispettivi impianti produttivi, senza pregiudizio per le Società Utenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Premesse ed Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

In particolare, l’elenco degli Allegati comprende:

1. Allegato 1: specifica delle Utilities somministrate.
2. Allegato 2: quantità mensili di riferimento.
3. Allegato 3: strumentazione per le misure.
4. Allegato 4: parametri per l’indicizzazione delle formule contrattuali.

Art. 2 OGGETTO

Formano oggetto del Contratto

- la somministrazione di energia elettrica che EniPower si impegna a fornire in media tensione (di seguito "MT") a Yara e che Yara si impegna a ritirare con le modalità di seguito esposte;
- la somministrazione di vapore a bassa, media e alta pressione (4,5, 18 e 49 bar rispettivamente) che EniPower si impegna a fornire a Yara e che Yara si impegna a ritirare con le modalità di seguito esposte;
- la cessione di vapore di recupero da Yara a EniPower.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto decorre dalle ore 00,00 del 1 gennaio 2006 e scadrà alle ore 24,00 del 31 dicembre 2006. Alla scadenza il Contratto si considererà automaticamente rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito, salvo disdetta di una delle Parti che dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi sulla data della scadenza originaria o prorogata.

Art. 4 SPECIFICA DELLE UTILITIES

Le caratteristiche delle Utilities somministrate sono riportate nell'Allegato 1.

Qualora EniPower non fosse in grado di rispettare, per un determinato periodo, le specifiche di cui sopra, dovrà darne tempestiva comunicazione a Yara.

Art. 5 USO DELLE UTILITIES

Yara dovrà impiegare le Utilities somministrate esclusivamente per i propri impianti. E' consentita la cessione a terzi delle Utilities, solo previo consenso scritto di EniPower.

Art. 6 CONSEGNA

La somministrazione delle Utilities avverrà per mezzo di tubazioni e linee elettriche che non sono di proprietà di EniPower ma poste nella sua disponibilità ad opera di terzi.

L'energia elettrica si intende consegnata a Yara in MT al limite di proprietà di Yara.

La consegna del vapore si intende effettuata al limite di proprietà delle tubazioni di adduzione a Yara.

Art. 7 PROGRAMMAZIONE E QUANTITA'

Per le Utilities somministrate i valori di prelievo previsto per tutti i mesi dell'anno 2006 ("Quantità mensili di riferimento") sono riportati in Allegato 2, fatta eccezione per il vapore 18 il cui prelievo non è programmabile da parte di Yara.

Nel caso di rinnovo del Contratto, Yara comunicherà entro il 30 settembre di ogni anno le Quantità mensili di riferimento per l'anno successivo. In mancanza di espressa comunicazione, verranno considerate le ultime Quantità mensili di riferimento valide anche per gli anni successivi.

Nel corso della somministrazione Yara avrà la facoltà di modificare mensilmente le Quantità mensili di riferimento di ogni singola Utility.

Tale modifica, che non dovrà comportare variazioni superiori al $\pm 15\%$ della Quantità mensile di riferimento, dovrà essere comunicata ad EniPower entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente l'inizio della variazione.

La verifica mensile del rispetto degli impegni assunti da Yara sarà fatta aggiungendo alle quantità effettivamente ritirate quelle eventualmente non somministrate per cause imputabili a EniPower o per le cause previste all'art. 13 del Contratto.

Art. 8 MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

EniPower si impegna a somministrare le Utilities con regolare continuità durante tutto l'arco dell'anno secondo le modalità in essere che si intendono note ed accettate dalle Parti.

Nella somministrazione delle Utilities EniPower si avvarrà di personale qualificato, garantendo fin d'ora di possedere conoscenze tecniche ed organizzative adeguate.

I referenti per ogni comunicazione relativa alla gestione della somministrazione delle Utilities sono rispettivamente:

per EniPower: il responsabile in turno di centrale presso l'impianto CTE sito in Ravenna – via Baiona, 107 – tel. 0544.513225

per Yara.: Massimo Baggini – stab. di Ravenna – via Baiona, 107 – tel. 0544.513427

Entro i limiti di responsabilità del presente articolo, EniPower garantisce a Yara:

- la proprietà piena ed esclusiva delle Utilities oggetto della somministrazione consegnata come previsto al precedente art. 6;
- la conformità delle Utilities alle specifiche indicate nell'Allegato 1.

EniPower non presta a Yara alcuna garanzia diversa da quelle sopra precisate. In particolare (ma in via esemplificativa e non limitativa), EniPower non presta alcuna ulteriore garanzia relativamente alle Utilities somministrate, per alcun uso, destinazione, lavorazione o finalità, vuoi da sole vuoi in combinazione con qualsiasi altra Utility.

Solo a titolo esemplificativo, quindi, EniPower non risponderà in alcun caso: del mancato guadagno di Yara, dei costi e oneri conseguenti alla fermata o alla riduzione delle attività produttive o alle produzioni fuori specifica di Yara, delle penali o dei risarcimenti dovuti da quest'ultima a clienti o fornitori.

Qualora dall'inadempimento di EniPower conseguano danni ai beni di qualsiasi natura posseduti o detenuti a qualsiasi titolo da Yara, questa si intenderà soddisfatta in ogni proprio diritto dall'indennizzo assicurativo con espressa rinuncia, ora per allora, ad ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti di EniPower .

Yara si impegna a continuare ad utilizzare le Utilities con perizia tecnica e organizzativa e in modo da non creare picchi di ritiro tali da causare ad EniPower inefficienze e/o danni e disagi alle Società Utenti.

Il prelievo di vapore ed energia elettrica sarà effettuato seguendo quanto più possibile il criterio di massima regolarità per garantire l'equilibrio della rete distributiva.

Yara dovrà comunicare a EniPower, tramite il servizio di coordinamento programmi di Ravenna Servizi Industriali S.c.p.a. e con cadenza settimanale, gli eventi che comportino, rispetto all'assetto in corso, significative variazioni di prelievo.

Art. 9 MISURAZIONI

L'attribuzione delle quantità sarà effettuata con i dispositivi di misura esistenti e le modalità già in atto, che si intendono note ed accettate dalle Parti.

Le Parti si danno atto della necessità di sostituire quei sistemi di misura esistenti che per grado di precisione o per modalità di installazione non possano considerarsi adeguati.

Il tipo del nuovo strumento, il punto di collocazione e le modalità di installazione dovranno essere concordati tra le Parti.

Le spese per l'acquisto e l'installazione delle nuove apparecchiature saranno sostenute da EniPower che ne manterrà la proprietà ed avrà a proprio carico l'esercizio e la manutenzione.


Le Parti si impegnano, a valle del programmato adeguamento dei sistemi di misura, a concordare un compenso che Yara corrisponderà ad EniPower per il servizio di misura.

Gli eventuali by-pass dovranno essere sigillati.

Quando per esigenze di servizio si rendesse necessaria la piombatura di un by-pass, tale operazione dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dalla Parte che effettua l'operazione all'altra Parte.

Per tutto il periodo in cui il by-pass del sistema di misura dovesse rimanere aperto, EniPower addebiterà a Yara una quantità di Utilità a forfait concordata tra le Parti.





Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di fornitura, EniPower procederà al calcolo degli eventuali conguagli dei compensi relativi a tale anno, che saranno fatturati o accreditati con valuta e pagamento a 30 (trenta) giorni data di trasmissione del documento di conguaglio.

Art. 12 LIMITAZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Yara riconosce la necessità di EniPower di effettuare periodiche manutenzioni agli Impianti ed alle reti di distribuzione che possono limitare la disponibilità delle Utilities di cui all'art. 1 o la possibilità di recupero di vapore da parte di EniPower.

EniPower e Yara si impegnano a collaborare onde ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dalle necessità di manutenzione e specificamente a programmare, entro il 30 novembre di ogni anno, i periodi di comune accordo.

EniPower farà il possibile per garantire la fornitura; comunque eventuali limitazioni saranno sopportate da Yara (nonché dalle Società Utenti) secondo modalità che saranno convenute o, in mancanza di accordo, in proporzione alle rispettive quote delle Quantità annue di riferimento.

In ogni caso EniPower, nell'ambito del programma di manutenzione, si impegna a comunicare a Yara con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni la data, l'ora di inizio e la durata presumibile di quei lavori di manutenzione che possono avere un riflesso sugli assetti e/o sulla conduzione degli impianti di Yara.

A fine lavoro EniPower darà comunicazione tempestiva del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Riduzioni temporanee nelle forniture di vapore che si rendessero necessarie per manutenzioni non programmabili o per disservizi accidentali o per altre esigenze di sicurezza degli impianti produttivi, saranno sopportate da Yara e dalle Società Utenti secondo il programma di priorità esistente che tiene conto della sicurezza e della salvaguardia degli impianti produttivi.

Art. 13 FORZA MAGGIORE

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla Legge, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore, in quest'ultima considerando convenzionalmente, ma non esaustivamente, compresi anche tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali o, in genere, qualunque evento straordinario non imputabile alle Parti.

Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto con mezzo idoneo, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di definire di comune accordo le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. su semplice dichiarazione da parte di EniPower nei seguenti casi:

- alterazione delle apparecchiature di misura o sottrazione di energia elettrica non misurata di cui al precedente art. 9;
- mancato o parziale pagamento di due fatture anche non consecutive.

Art. 15 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il Contratto si intenderà risolto ex art. 1353 c.c., con piena manleva per EniPower da ogni conseguente danno od onere, nei seguenti casi:

- iscrizione di Yara nell'elenco dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o messa in liquidazione volontaria;
- richiesta di ammissione o sottoposizione di Yara a procedure concorsuali.

Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Tale consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivazioni.

Per quanto sopra non è considerata "terza" qualsiasi società controllante la Parte cedente, o da quest'ultima controllata, come pure qualsiasi società che unitamente alla Parte cedente si trovi sotto controllo di una medesima altra Società, intendendosi per "controllo" e collegamento quello definito dall'art. 2359 c.c.

Art. 17 CONDIZIONI SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione, recesso o inefficacia per qualunque causa, del Contratto, le Parti dovranno mantenere inalterate le reti elettriche, interessate alla funzionalità dell'intero Stabilimento, ognuna per la parte di rispettiva proprietà, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni; ciò nell'interesse di tutte le Società insediate nel sito.

Art. 18 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualsiasi modifica del Contratto sarà valida solo se fatta per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art. 19 CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto non determineranno l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole che siano valide ed efficaci ed abbiano un contenuto il più possibile assimilabile a quello delle clausole sostituite.

Art. 20 ASSICURAZIONI

Le Parti devono provvedere alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi, convenendo con gli assicuratori la rinuncia, da parte di questi ultimi, al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti di ogni società del Gruppo ENI.

In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- danni a beni: le Parti provvederanno a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di loro rispettiva proprietà, ritenendosi ciascuna Parte soddisfatta dal risarcimento derivante dalla propria copertura assicurativa;
- responsabilità civile verso terzi: le Parti stipuleranno gli appropriati contratti di assicurazione per danni a terzi, con clausola che preveda le Parti terze fra loro.

Art. 21 OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare alle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico, in caso di ingresso nelle aree di competenza dell'altra Parte, tutti i regolamenti e le disposizioni validi per i propri dipendenti.

Art. 22 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Le Parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze scambiate o acquisite in connessione con la somministrazione di energia elettrica e faranno sì che tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico.

Tale vincolo obbligatorio permane, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

Tali impegni non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;

- b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa delle parti tenute agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre senza vincoli di segretezza;
- d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o disposizioni di Autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione del Contratto, si potrà procedere allo scambio e al trattamento dei "dati personali" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. Le Parti si danno altresì atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dall'anzidetto decreto legislativo in materia di modalità del trattamento e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere con la sottoscrizione del Contratto il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione allo stesso. EniPower e Yara escludono infine che, ai fini del Contratto, sia necessario procedere allo scambio e/o al trattamento di "dati sensibili".

Art. 24 PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Parti si danno atto che la somministrazione delle Utilities è sottoposta al regime autorizzativo della Pubblica Amministrazione.

Pertanto qualora venisse meno, senza colpa di EniPower, un qualsivoglia provvedimento autorizzativo della Pubblica Amministrazione, eventuali conseguenze pregiudizievoli, dovute a una diminuzione o all'eventuale cessazione della somministrazione delle Utilities da ciò derivante, non potranno in alcun caso e a nessun titolo essere imputate a EniPower.

Art. 25 MODIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL SETTORE ELETTRICO

Qualora, per effetto delle Deliberazioni emanate dall'AEEG, ovvero a seguito di provvedimenti di altre autorità amministrative competenti, dovessero intervenire modificazioni rilevanti della normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D. Leggs. n. 79/1999), ovvero dei relativi provvedimenti tariffari, oppure dei principali parametri economici di riferimento su cui si basa lo stesso settore, tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali EniPower si impegna a fornire l'energia elettrica a Yara, le Parti provvederanno a modificare i reciproci impegni al fine di ridurre, per quanto possibile, il pregiudizio subito dalle stesse o da una di esse sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

Art. 27 REGISTRAZIONE

Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.86 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 28 MISCELLANEA

Le Parti si danno atto reciprocamente di aver liberamente concluso il Contratto (da intendersi, ai fini della presente clausola, comprensivo degli Allegati) nel quadro legislativo e regolamentare di settore, alla cui evoluzione presteranno puntuale attenzione.

Le Parti dichiarano che il Contratto rappresenta e descrive l'intero quadro degli accordi tra esse intervenuti in relazione all'oggetto in esso disciplinato. Il Contratto e gli Allegati, pertanto, superano e tengono il luogo di qualsiasi altro accordo, proposta od intesa, verbali o scritti, tra di esse intercorsi circa l'oggetto in essi disciplinato, da non poter essere utilizzati neppure in via interpretativa.

Il Contratto viene redatto in n° 2 (due) esemplari, ognuno dei quali può considerarsi un originale, uno per EniPower ed uno per Yara.

Le Parti reciprocamente si confermano che il Contratto non costituisce la causa od il presupposto per la costituzione di una società comune tra di esse.

EniPower dichiara che il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori deve attenersi al rispetto dei principi contenuti nel "Codice di comportamento" ENI, che Yara può consultare sul sito internet www.eni.it, digitando di seguito Documentazione e poi Responsabilità d'Impresa.

EniPower sarà lieta di soddisfare una richiesta di Yara di invio di un esemplare cartaceo del predetto "Codice".

Le Parti, con la sua sottoscrizione, reciprocamente si confermano che il Contratto e le condizioni in esso pattuite sono stati oggetto di aperta e leale negoziazione tra di esse e che non sono a conoscenza che alcun dipendente o collaboratore di una delle Parti abbia richiesto o ricevuto denaro o benefici di altro genere dall'altra Parte o da dipendenti o collaboratori di tale altra Parte (ovvero dato o promesso di dare denaro o benefici di altro genere all'altra Parte, ovvero a dipendenti o collaboratori di essa) per causa o nell'occasione della stipula del Contratto (ivi incluse le condizioni commerciali ed economiche in esso contenute).

Qualora, nel corso di vigenza del Contratto, e in relazione ai suoi contenuti e alle prestazioni in esso previste, Yara riscontri comportamenti come quelli sopra citati da parte di dipendenti o collaboratori della somministrante o propri, essa è invitata a darne immediata comunicazione, specificando i particolari in proprio possesso, inviando Raccomandata A.R. al Garante per il Codice di Comportamento EniPower s.p.a., Piazza Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (MI).

Art. 29 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere fatte per iscritto ai seguenti indirizzi:

- per EniPower ENIPOWER S.p.A.
 Ufficio Commerciale
 Piazza Vanoni, 1
 20097 S. Donato Milanese (MI)
 fax: 02 520 31802
- per Yara Yara Italia S.p.A.
 Dott.ssa Barbara Bruschi
 Piazzale Donegani 12,
 44100 Ferrara
 tel: 0532 597981
 fax: 0532 598215

S. Donato Milanese, il 3/3/2006

EniPower S.p.A.

EniPower S.p.A.
Commerciale

.....
Il responsabile

(G. Matteo Gambardella)

Yara Italia S.p.A.

.....
.....



ALLEGATO 1 SPECIFICA DELLE UTILITIES SOMMINISTRATE

ENERGIA ELETTRICA	UM	
FREQUENZA	Hz	50 ± 2 %
TENSIONE	kV	14,4 ± 10 %

VAPORE SOMMINISTRATO / RECUPERATO	UM	VAPORE 4,5	VAPORE 18	VAPORE 49
PRESSIONE MIN	bar rel.	3	16	45
PRESSIONE MEDIA	bar rel.	4,5	18 ± 1,5	49 ± 3
PRESSIONE MAX	bar rel.	6	22	55
TEMPERATURA MIN	°C	150	230	350
TEMPERATURA MED	°C	175	260	380
TEMPERATURA MAX	°C	200	270	400



ALLEGATO 2 QUANTITA' MENSILI DI RIFERIMENTO

Energia elettrica

	UM	
gennaio-2006	kWh	8.000.000
febbraio-2006	kWh	7.000.000
marzo-2006	kWh	7.500.000
aprile-2006	kWh	7.300.000
maggio-2006	kWh	7.500.000
giugno-2006	kWh	7.000.000
luglio-2006	kWh	5.500.000
agosto-2006	kWh	7.000.000
settembre-2006	kWh	6.000.000
ottobre-2006	kWh	7.500.000
novembre-2006	kWh	7.500.000
dicembre-2006	kWh	7.700.000
TOTALE 2006	kWh	85.500.000

Vapore

	UM	VAPORE 4,5 bar	VAPORE 49 bar
gennaio-2006	kg	5.000.000	595.000
febbraio-2006	kg	4.500.000	538.000
marzo-2006	kg	5.000.000	595.000
aprile-2006	kg	4.500.000	576.000
maggio-2006	kg	3.500.000	1.076.000
giugno-2006	kg	3.500.000	576.000
luglio-2006	kg	3.500.000	595.000
agosto-2006	kg	3.500.000	595.000
settembre-2006	kg	4.500.000	1.576.000
ottobre-2006	kg	4.500.000	595.000
novembre-2006	kg	5.000.000	576.000
dicembre-2006	kg	5.000.000	595.000
TOTALE 2006	kg	52.000.000	8.489.000

ALLEGATO 3 PARAMETRI PER L'INDICIZZAZIONE DELLE FORMULE CONTRATTUALI

VCt = costo unitario variabile riconosciuto (centEuro/kWh) dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, così come definito dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05, e successive modificazioni e aggiornamenti deliberati dall'Autorità.

C = media, riferita al periodo intercorrente tra il terzo e l'ottavo mese precedente il mese di somministrazione, delle medie mensili delle quotazioni Cif Med Basis Genoa/Lavera dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata e trasformate in Euro/t considerando la media aritmetica mensile dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea. Tale parametro sarà aggiornato trimestralmente.

$Ln = L / Lo$

dove:

L = Indice ISTAT (Base: dicembre 2000 = 100) del costo delle retribuzioni contrattuali per dipendente, Codice E 40 "Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda", relativo al 4° (quarto) mese antecedente a quello di somministrazione riveduto, se del caso, in relazione ad eventuali provvedimenti governativi non recepiti dall'indice ISTAT.

Lo = Indice ISTAT, come sopra definito, relativo al mese di dicembre 2003 e pari a 105,9.